

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17



**ALLEGATO C)
AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18/07/2020**

STATUTO

**U.I.L.D.M. - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE -
SEZIONE DI UDINE O.D.V.**

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata "U.I.L.D.M. - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE – Sezione di Udine O.D.V." non riconosciuta, che agisce in osservanza del D.Lgs 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, di O.D.V. ed E.T.S., successivamente indicata come "Associazione" o "Sezione".

L'Associazione, aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ispirando la sua azione ai principi del volontariato e della solidarietà nei confronti delle persone con disabilità, in generale e delle persone affette da distrofia muscolare, in particolare. Essa è articolazione territoriale della U.I.L.D.M. Nazionale, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1.5.1970 n. 391, con sede legale in Padova, retta da un suo proprio statuto e da un suo regolamento generale.

Il presente Statuto interno ha, quindi, funzioni di recepimento di tali norme e allo stesso tempo di manifestazione esterna dell'identità della U.I.L.D.M. nazionale nel territorio in cui opera la Sezione, che gode di piena e completa autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria.

L'Associazione utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo la locuzione "organizzazione di volontariato" o il relativo acronimo "O.D.V.".

ART. 2 – SEDE

La sede legale è in Udine, viale Armando Diaz n.60.

L'Associazione opera di norma nel territorio della provincia di Udine e nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 3 – FINALITÀ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Scopo dell'Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

2. Le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17, perseguite dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,

n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. Per il perseguimento delle attività sopra indicate, l'Associazione:

a) rappresenta le problematiche delle persone con disabilità presso le Istituzioni Pubbliche e private e le organizzazioni di qualsivoglia natura che operano nel settore dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e di promuovere iniziative per l'eliminazione di ogni barriera materiale, culturale, sociale, politica ed economica;

b) sollecita, gli interventi legislativi ed operativi da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori che soddisfino le esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari e che ne eliminino l'isolamento e l'emarginazione promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture dei servizi destinati a tutti i cittadini e limitando quanto più possibile il ricorso a strutture speciali e settoriali;

c) promuove, collabora e sostiene progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica, svolge attività di prevenzione e di erogazione di servizi riabilitativi per le malattie neuromuscolari e altre patologie;

d) sviluppa e promuove la concezione dei servizi sociali come "funzione pubblica";

e) promuove la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, e di qualunque altro tipo, sulla distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari;

f) riceve donazioni e sottoscrizioni, raccoglie fondi da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statuari; l'attività di raccolta fondi viene effettuata, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità al disposto legislativo;

g) promuove, collabora, sostiene e gestisce progetti, servizi e strutture, nell'osservanza delle normative vigenti, per la diagnosi clinica, la consulenza genetica, i trattamenti di riabilitazione e altre opzioni terapeutiche, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva delle persone con disabilità affette da distrofie muscolari, dalle altre malattie neuromuscolari o da malattie di altra natura, laddove possibile, compatibilmente con la loro congruenza;

h) promuove la gestione diretta di Servizi Socio-Sanitari e socio assistenziali, di cui alle leggi vigenti in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

i) promuove l'integrazione scolastica a ogni livello, nonché l'istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale, e favorisce la qualificazione e lo sviluppo professionale e il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, con il riconoscimento del diritto dell'eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, creativo e di crescita culturale della società italiana;

j) agevola la fornitura di strumenti, presidi e servizi funzionali e quant'altro necessario per raggiungere una reale e piena autonomia personale;

k) promuove ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente delle persone con disabilità;

l) promuove iniziative culturali, artistiche e sportive utili e necessarie per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, cercando di rimuovere gli ostacoli che impediscono la

loro piena partecipazione alla vita sociale;

m) sottoscrive convenzioni con società sportive, associazioni sportive o polisportive che si impegnino a incentivare le persone con disabilità nel praticare lo sport.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

In particolare:

a) curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti;

b) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento con seminari, laboratori, convegni, corsi; produrre sussidi educativi;

c) costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili;

d) compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, partecipare a soggetti giuridici;

e) assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.

Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare tali attività.

ART. 4 – I SOCI

Possono essere soci coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti.

L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori, i quali, però, non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.

L'adesione alla Associazione avviene con le modalità stabilite dal Regolamento Generale e dai provvedimenti della U.I.L.D.M. Nazionale.

La qualità di socio si acquisisce con la formale approvazione della domanda scritta da parte del consiglio direttivo e il versamento della quota sociale, il cui importo è unico su tutto il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale U.I.L.D.M..

L'ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, la deliberazione motivata dovrà essere comunicata all'interessato che, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Il socio svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione e chi ha un rapporto patrimoniale organico con la stessa.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I rapporti con i soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:

a) recesso unilaterale del socio;

b) decesso;

c) morosità nel pagamento della quota annuale;

d) radiazione (art. 9 comma 2 Statuto Nazionale U.I.L.D.M.);

e) decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante da rapporto di dipendenza o da rapporto patrimoniale organico fra il soggetto e l'Associazione.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a) alla partecipazione, in condizioni di eguaglianza e con pari opportunità, alla vita ed all'attività dell'Associazione;
- b) al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Generale U.I.L.D.M.;
- c) ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- d) al libero accesso (nel rispetto degli orari) alle sedi delle Sezioni U.I.L.D.M. e alla sede Nazionale;
- e) ad assistere alle Assemblee di ogni Sezione e a quelle nazionali;
- f) alla consultazione dei libri sociali della Sezione presso la sede, previa richiesta al segretario.

I soci hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto Nazionale, il Regolamento Generale U.I.L.D.M., lo Statuto interno della Sezione e gli eventuali regolamenti interni della Sezione, nonché le deliberazioni e le direttive impartite dagli organi sociali nazionali e locali della U.I.L.D.M.;
- b) collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, per il perseguimento degli scopi istituzionali, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e per la loro piena inclusione sociale;
- c) evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno, morale o materiale, all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui siano a conoscenza, che possano ledere l'Associazione stessa.

ART. 6 – DISCIPLINA

1. Ai soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono esser comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa:

- a) censura
- b) sospensione dello status di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
- c) radiazione o esclusione.

2. La radiazione può essere adottata:

- a) in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statuari ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa;
- b) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

3. La censura e la sospensione vengono comminate dalla Direzione Nazionale su iniziativa propria o su proposta della Sezione; la radiazione è comminata dall'Assemblea Nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 – comma 3 – del Codice Civile.

4. Il Socio può impugnare il provvedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Collegio Probiviri si esprimerà nei tempi e nei modi disciplinati dallo Statuto Nazionale U.I.L.D.M..

5. I provvedimenti definitivi hanno effetto su tutto il territorio nazionale.

ART. 7 – VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito registro dei volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Tutte le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I volontari sono assicurati a norma di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 8 – ORGANI DELLA SEZIONE

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Revisore legale dei conti.

L'organo di controllo e il Revisore legale dei conti vengono nominati quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente o per libera determinazione dell'assemblea.

Tutte le cariche sociali (ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo, se in possesso dei requisiti di cui all'art.2397/2° comma C.C.) sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese a norma di legge con le modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo.

I titolari delle cariche sociali sono assicurati a norma di legge.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soggetti iscritti nel Registro Soci della Sezione, in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

All'Assemblea possono partecipare l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno.

Essa è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento. L'avviso sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

La partecipazione all'assemblea può essere consentita anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Ciascun socio ha 1 voto.

Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro socio. Un socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe sono depositate in segreteria prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) discutere e deliberare sulla Relazione del Presidente;
- b) discutere e approvare i bilanci della Sezione;
- c) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nominare e revocare, per giusta causa, l'Organo di controllo;
- e) nominare e revocare, per giusta causa, il revisore dei conti;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- l) discutere e deliberare su ogni altro argomento, relazione o proposta attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o ad essa sottoposti dagli altri organi sociali o dai soci presenti.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente, oppure del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o di almeno 1/5 dei Soci aventi diritto di voto o dell'Organo di controllo.

La richiesta deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'argomento da trattare.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento, sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche dello Statuto interno;
- b) deliberare lo scioglimento della Sezione nei casi, con le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto Nazionale, dal presente statuto e dai provvedimenti degli organi della U.I.L.D.M. Nazionale;
- c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione della Sezione qualora questi atti siano previsti come facoltà delle sezioni dallo statuto e dai provvedimenti degli organi della U.I.L.D.M. Nazionale;
- d) deliberare in ordine alle questioni proposte dai richiedenti l'Assemblea stessa.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed è composto da un numero dispari di non meno di 5 e non più di 7 soci eletti dalla assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art.2382 del Codice Civile.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio rimane in carica, comunque, fino al suo rinnovo.

In caso di dimissioni, morte o decadenza, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti: a parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare l'Organo di controllo e il Revisore dei conti, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o su richiesta dell'Organo di controllo, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente della Sezione;
- b) nominare, tra i propri componenti, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Sezione;
- c) adottare il bilancio d'esercizio (o consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Sezione;
- e) adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non espressamente attribuite ad altri organi della Sezione;
- f) proporre le modifiche dello Statuto interno;
- g) proporre agli Organi Nazionali della U.I.L.D.M. l'adozione di sanzioni disciplinari;
- h) predisporre, qualora ve ne sia l'obbligo di legge o per libera determinazione, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) deliberare la convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento a maggioranza di voti dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione alle condizioni stabilite dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Generale U.I.L.D.M..

Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
- d) coordinare i soci volontari e gli eventuali collaboratori retribuiti nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere;
- g) convocare l'Assemblea dei soci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente ed al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

ART. 12 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne svolge tutte le funzioni.

ART. 13 – IL SEGRETARIO

Compete al Segretario della Sezione:

- a) la tenuta dei libri sociali;
- b) la regolare convocazione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- c) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente al disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

ART. 14 – IL TESORIERE

Compete al Tesoriere:

- a) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;
- b) tenere i rapporti con l'Organo di controllo e/o col revisore dei conti;
- c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) controllare il sistema amministrativo-contabile della Sezione in modo che venga assicurata economicità, correttezza e trasparenza della gestione.

ART. 15 – L'ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale formato da soggetti scelti tra le categorie di cui all'art.2397 comma 2 Codice Civile. Ad essi si applica l'art.2399 codice civile.

L'organo di controllo esercita le funzioni previste dalla legge.

La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 16 – IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delibere degli eventuali altri organi sociali quando nominati.

ART. 18 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Sezione è costituito da:

- a) beni mobili acquistati dalla sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali

dell'Associazione e/o da altri enti o persone fisiche e da eventuali avanzi netti di gestione;

b) le quote associative, una volta detratte le parti spettanti ad altre strutture come stabilito dallo Statuto Nazionale U.I.L.D.M.;

c) i redditi dei beni patrimoniali dell'Associazione che la Sezione gestisce a titolo di comodato, detratte le relative spese di gestione;

d) le somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari, sottoscrizioni, raccolte fondi, nonché eventuali proventi ed introiti che possono essere realizzati nell'esercizio delle sue attività, dei quali la sezione venga legalmente in possesso;

e) ogni altro tipo di entrate e di beni ammessi dalla legge per le O.D.V.;

f) contributi pubblici e privati;

g) rimborsi da convenzioni;

h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

È piena facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto delle delibere nazionali, delle norme sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

È compito del Consiglio Direttivo evitare che modalità e forme di raccolta dei fondi possano essere lesive della dignità delle persone con disabilità o della U.I.L.D.M..

ART. 19 – GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzati dalla sezione, in piena autonomia, per il perseguimento degli scopi indicati all'art. 3, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale U.I.L.D.M. e in conformità alle deliberazioni e direttive impartite dagli organi sociali della Sezione.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale U.I.L.D.M..

a) la Sezione gestisce a titolo di comodato i beni immobili di proprietà della U.I.L.D.M. Nazionale e ubicati nell'ambito territoriale di operatività della Sezione;

b) eventuali modifiche, ristrutturazioni e/o adeguamenti di strutture, attrezzature e impianti alle normative vigenti (aventi a oggetto i beni di cui sopra) pure se a carico della Sezione, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Nazionale;

c) eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale riguardanti la gestione o la disponibilità di tali beni dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della Sezione;

d) in caso di alienazione dei beni di cui sopra il ricavato netto è acquisito integralmente al patrimonio della Sezione.

ART. 20 – BILANCI E NORME DI GESTIONE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale è redatto secondo le norme di legge, le indicazioni dello Statuto Nazionale, del Regolamento Generale e dei provvedimenti degli organi della U.I.L.D.M. Nazionale.

Viene predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e in quelle ad esse direttamente connesse.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 3, comma 3, a seconda dei casi, o nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Tutti i proventi derivanti da attività ammesse sono destinati esclusivamente a sostenere le finalità statutarie.

ART. 21 – BILANCIO SOCIALE

Quando previsto dalla legge o per libera determinazione l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 22 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Eventuali rapporti tra la Sezione e collaboratori esterni retribuiti sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla legge.

ART. 23 – MODIFICHE DELLO STATUTO INTERNO

Le modifiche del presente statuto (ad eccezione di quelle di adeguamento a norme vincolanti di legge) dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'Art. 9, con la partecipazione diretta o a mezzo delega di almeno 2/3 dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei soci.

ART. 24 – SCIoglimento, TRASFORMAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

Lo scioglimento e, qualora questi atti siano previsti come facoltà delle sezioni dallo statuto e dai provvedimenti degli organi della U.I.L.D.M. Nazionale, la trasformazione, la fusione o la scissione della Sezione per volontà dei Soci vengono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'Art. 9, con la partecipazione, diretta o a mezzo delega, di almeno i 3/4 dei soci e con voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 25 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla U.I.L.D.M. nazionale O.D.V. o, in mancanza, ad altro E.T.S. che persegue finalità simili e operante nel medesimo ambito territoriale della Sezione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 26 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto interno si fa riferimento allo Statuto Nazionale e al Regolamento Generale U.I.L.D.M. e alle disposizioni di legge in materia di Organizzazioni di Volontariato e di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice civile.

ART. 27 – NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto entra definitivamente in vigore al momento dell'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Resta inteso che sino all'istituzione del R.U.N.T.S. l'Associazione godrà della disciplina fiscale delle O.N.L.U.S.. Con il decorso del termine di cui all'art. 104, c. 2, D.Lgs. 117/2017 (e previa iscrizione al R.U.N.T.S.) l'Associazione sarà

assoggettata alla disciplina fiscale degli E.T.S. e si determinerà la cessazione definitiva dell'efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime O.N.L.U.S. ma divenute incompatibili con la disciplina degli enti del terzo settore.

Udine, 18 luglio 2020

La Presidente
(Daniela Campigotto)



Il Segretario verbalizzante
(Maurizia Totis)

